



MARIO PICCININI
NOTARO

Repertorio n. 49.833 Fascicolo n. 18.724

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE "no profit"

Repubblica Italiana

L'anno millenovecentonovantanove, il giorno 29
(ventinove) del mese di aprile in Comune di Bagno a
Ripoli (Firenze), località "Villamagna", Via di
Villamagna n. "123", alle ore *diciannove e trenta*.

Innanzi a me Dottor MARIO PICCININI, Notaro iscrit-
to al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di
Firenze, Prato e Pistoia, con residenza in Firenze,
senza la presenza dei Testi per avervi il Comparen-
te, che ha i requisiti di legge, espressamente ri-
nunziato col mio consenso, è presente:

Smorch Roberto nato e Firenze il 15 aprile
1943, domiciliato per la carica ove
sotto, non in proprio ma quale Presidente del Con-
siglio Direttivo e legale rappresentante della As-
sociazione denominata "CIRCOLO CAMILLO PROTTO" con
sede in Comune di Bagno a Ripoli (Firenze), loca-
lità "Villamagna", Via di Villamagna n. 123, che ha
codice fiscale n. 00768620486, Associazione attual-
mente retta dallo Statuto approvato dalla Assemblea
degli Associati in data 14 dicembre 1984, giusta
Verbale da me contestualmente redatto, Repertorio
n. 26.425/7.457, registrato a Firenze il 24 dicem-



bre 1984 al n. 15.563; essa fu originariamente costituita con rogito del Notaio Giulio Cirri di Firenze in data quattro gennaio 1963, Repertorio n. 38.456/18.093, registrato ivi il 23 gennaio 1963 al n. 8.370.

Comparsa della cui identità personale, capacità e legittimazione ad agire io Notaro sono certo che mi chiede di redigere il Verbale della riunione della Assemblea Straordinaria dei Soci della Associazione, convocata in questo luogo, giorno ed ora onde deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Modifiche allo Statuto per specificarne le caratteristiche di organizzazione "no profit" ex Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, adottandone eventualmente le debite varianti.

Aderendo a tale richiesta io Notaro redigo il seguente Verbale.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, per unanime designazione dei presenti ed ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, il nominato Comparsa, il quale accerta e constata la regolarità della convocazione, la presenza dei membri del Consiglio Direttivo nelle persone di sè medesimo e di

Alessandro Guercini, Vice Presidente, ed il membro Barblinic;



MARIO PICCININI
NOTARO

avanti giustificati per altri componenti;

nonché la presenza di numero *tredici (13)*

associati *in proprio o per valida delega.*

La Parte Comparente, pertanto, conclude che l'odierna riunione è validamente costituita ed atta a deliberare sull'avanti menzionato Ordine del Giorno.

Apri i lavori il nominato Comparente che ricapitola le ragioni dell'odierna riunione.

Dice come il Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n.

460 detta requisiti formali che devono essere pre-

senti negli Statuti degli Enti ed organizzazioni

che non hanno finalità di lucro perché Essi godano

di particolari trattamenti di favore sia di natura

fiscale che di natura finanziaria. Per quanto at-

tiene al "CIRCOLO CAMILLO PROTTO" l'articolo 5 del

Decreto in oggetto richiede che lo Statuto contenga

le seguenti enunciazioni:

a) divieto di distribuzione anche indiretta di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

b) obbligo di devoluzione del patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra Asso-



ciazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

c) uniformità del rapporto associativo che escluda espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e preveda per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;

d) obbligo di redazione e approvazione annuale di un rendiconto economico finanziario;

e) eleggibilità libera degli organismi in base al principio del voto singolo; sovranità dell'Assemblea degli associati; criteri di ammissione ed esclusione dell'associato; pubblicizzazione per il corpo associativo delle convocazioni assembleari, delle deliberazioni e dei rendiconti;

f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Dopo aver udito molteplici pareri il Presidente, in accordo con l'intero Consiglio Direttivo, dichiara

di ritenere opportuno adeguare lo Statuto alle citate prescrizioni e così ha convocata l'odierna riunione per deliberare in merito all'adozione delle necessarie modifiche statutarie.

Chiusa l'esposizione del Presidente i presenti vengono su quanto loro illustrato, per cui l'Assemblea, all'unanimità, delibera di accogliere la richiesta che i punti sopra esposti e dettati dalla nuova normativa siano inseriti nello Statuto con effetto immediato; Statuto che viene integralmente approvato nel testo che il Presidente mi esibisce e che io Notaro allego sub. "A", omessane la lettura per espressa e con me concorde volontà del Comparsente che dichiara di conoscerlo e meco sottoscrivendolo.

La riunione si chiude alle ore *di chiusura e cinquante*

Gli effetti economici e giuridici del presente atto sono immediati.

Le spese del presente atto e le accessorie sono a carico dell'Associazione che tramite il costituito Comparsente se le assume.

Richiesto al Notaro ho ricevuto il presente atto scritto e macchina da persona di mia fiducia e da me completato e mano sopra due fogli bollati e criptati



MARIO PICCININI
NOTARO

Allegato "A" al Repertorio n. 49.833 e Fasci-
colo n. 18.724.

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE

"CIRCOLO RICREATIVO, CULTURALE E SPORTIVO

Camillo Protto di VILLAMAGNA"

DEFINIZIONI E FINALITA'

Art. 1 - Nello spirito della Costituzione Repubbli-
cana ed in base agli articoli 36 e seguenti del Co-
dice Civile, è costituita l'Associazione di promo-
zione sociale che assume la denominazione di "CIR-
COLO RICREATIVO, CULTURALE E SPORTIVO Camillo Prot-
to di VILLAMAGNA".

L'Associazione ha sede in Comune di Bagno a Ripoli
(Firenze), località "Villamagna", Via di Villamagna
n. 123.

Art. 2 - L'Associazione è un centro permanente di
vita associativa a carattere unitario e democrati-
co.

Compiti dell'Associazione sono:

- promuovere socialità e partecipazione e contri-
buire alla crescita culturale e civile dei propri
Soci, come dell'intera comunità, realizzando atti-
vità di promozione sociale nonché servizi;
- essere strumento di lotta per la crescita cultu-





MARIO PICCININI
NOTARO

immobiliare, mobiliare e finanziaria, utile alla
realizzazione degli scopi fissati o comunque atti-
nenti ai medesimi.

L'Associazione non persegue alcuna finalità di lu-
cro.

I SOCI

Art. 3 - Il numero dei Soci è illimitato. Può di-
ventare Socio chiunque si riconosca nel presente
Statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno di
età, indipendentemente dalla propria identità ses-
suale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e
religiosa.

I minori di anni diciotto possono assumere il tito-
lo di Socio solo previo consenso dei genitori e co-
munque non godono del diritto di voto in Assemblea.

Agli aspiranti Soci sono richiesti l'accettazione e
l'osservanza dello Statuto ed il rispetto della ci-
vile convivenza.

Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carat-
tere permanente, e può venire meno solo nei casi
previsti dal successivo articolo 8. Non sono per-
tanto ammesse iscrizioni che violino tale princi-
pio, introducendo criteri di ammissione strumental-
mente limitativi di diritti o a termine.

Art. 4 - Per essere ammessi a Socio è necessario



presentare domanda al Consiglio Direttivo con la osservanza delle seguenti modalità e indicazioni:

- indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza;

- dichiarare di attenersi al presente Statuto, agli eventuali regolamenti interni ed alle deliberazioni degli organi sociali.

Art. 5 - L'ammissione a Socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo, ovvero da uno o più Consiglieri da esso espressamente delegati, il quale si riserva il diritto di accogliere o respingere le domande di ammissione.

In questo secondo caso la domanda dovrà essere respinta entro trenta giorni dalla data di presentazione, senza esporre i motivi della decisione; dietro ricorso dell'interessato al Presidente tale domanda potrà essere riesaminata nella prima Assemblée ordinaria, che si pronuncerà in via definitiva.

Al momento della sua ammissione il Socio riceverà la tessera sociale dell'Associazione, documento atto a qualificarlo come tale.

Art. 6 - I Soci hanno diritto a:

a) frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifesta-



zioni promosse dall'Associazione;

b) riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione;

c) discutere ed approvare i rendiconti;

d) eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti.

Hanno diritto di voto in Assemblea tutti i Soci maggiori di età che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno 8 (otto) giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea.

Art. 7 - I Soci sono tenuti:


- al pagamento della quota sociale;
- alla osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Art. 8 - La qualifica di Socio si perde per:

- a) decesso;
- b) mancato pagamento della quota sociale;
- c) dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- d) espulsione o radiazione.

Art. 9 - I Soci sono sospesi, espulsi o radiati per i seguenti motivi:

1. Quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle



deliberazioni prese dagli organi sociali.

2. Quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

3. Quando attentino, in qualche modo, al buon andamento dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento.

4. Quando commettano o provochino gravi disordini durante le Assemblee.

5. Quando si appropriino indebitamente dei fondi sociali, atti, documenti o altro di proprietà dell'Associazione.

Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci; oppure al Collegio dei Garanti.

PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTAZIONE

Art. 10 - Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

a) beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;

b) contributi, erogazioni e lasciti diversi;



c) fondo di riserva.

Art. 11 - La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi; non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile.

Art. 12 - L'esercizio sociale comprende il periodo dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un rendiconto economico e finanziario da parte del Consiglio Direttivo, da approvarsi all'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile dell'anno successivo. Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettificative che consentono di determinare la competenza dell'esercizio.

Art. 13 - Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva, il cui utilizzo è vincolato alla decisione dell'Assemblea generale dei Soci.

Il residuo attivo dell'esercizio sarà devoluto come



segue:

- il 10% (dieci per cento) al fondo di riserva;
- il rimanente a disposizione per iniziative a carattere assistenziale, culturale, sportivo, ecc. e per nuovi impianti o ammortamenti delle attrezzature.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto avanzi di gestione o utili nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla Legge.

GLI ORGANI SOCIALI

Art. 14 - Sono organi dell'Associazione:

- a) Assemblea generale dei Soci;
- b) Consiglio Direttivo;
- c) Collegio dei sindaci revisori;
- d) Collegio dei Garanti.

L'ASSEMBLEA

Art. 15 - L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Partecipano all'Assemblea generale tutti i Soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno otto giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa.



Le riunioni dell'Assemblea vengono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno otto giorni prima o da inviare ad ogni Socio.

Art. 16 - L'Assemblea ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo che va dal 31 dicembre al 30 aprile successivo. Essa:

1. Approva le linee generali del programma di attività.
2. Approva il rendiconto annuale.
3. Approva gli stanziamenti per le iniziative previste dall'art. 2 del presente Statuto.
4. Elege gli organismi direttivi (Consiglio Direttivo, Collegio dei sindaci revisori, Collegio dei Garanti) alla fine di mandato o in seguito a dimissioni degli stessi, questo votando a scrutinio segreto la preferenza a nominativi scelti fra i Soci fino ad un numero uguale a quello dei componenti per ciascun organismo. In caso di parità di voti all'ultimo posto utile, sarà eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione.
5. Nel caso di cui sopra, discute la relazione



del Consiglio uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una Commissione Elettorale composta da almeno tre membri, che propone i nomi dei Soci candidati formando una lista aperta, controlla lo svolgimento delle elezioni e firma gli scrutini.

6. Delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

Art. 17 - L'Assemblea generale dei Soci può essere convocata in via straordinaria per motivi che esulano l'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dai successivi articoli 19 e 32.

Tale Assemblea straordinaria è convocata, con preavviso di almeno sette giorni liberi:

1. Tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario.

2. Ogni qualvolta ne faccia richiesta il Collegio dei sindaci revisori.

3. Allorché ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei Soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta.

Art. 18 - In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei

Soci con diritto di voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti con diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti con diritto al voto su tutte le questioni poste all'Ordine del Giorno salvo eccezioni di cui all'art. 19.

La seconda convocazione può avere luogo mezz'ora dopo la prima.

Non sono ammesse deleghe nelle Assemblee e nelle elezioni.

Art. 19 - Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al regolamento, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei Soci, è indispensabile la presenza di almeno i tre quarti dei Soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberazioni riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione, valgono le norme di cui all'articolo 32.

Art. 20 - Le votazioni avvengono per alzata di mano. Avvengono a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta la maggioranza dei presenti con diritto di voto.

Per le elezioni delle cariche sociali la votazione avverrà a scrutinio segreto.

Art. 21 - L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente e da un Segretario nominati dall'Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito Libro dei Verbali e rimangono successivamente agli atti a disposizione dei Soci per la consultazione.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 22 - Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di tredici Consiglieri eletti fra i Soci. Il Consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Art. 23 - Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- a) Il Presidente: ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed è responsabile di ogni attività dello stesso; convoca e presiede il Consiglio;
- b) Il Vice Presidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza od impedimento di questi, ne assume le mansioni;
- c) L'Amministratore: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione;

d) Il Segretario: redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vice Presidente; ha la custodia dell'archivio sociale.

Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e l'Amministratore compongono la Presidenza.

Il Consiglio fissa inoltre le responsabilità degli altri Consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali (attività culturale, sportiva, turistica, sociale).

E' riconosciuto al Consiglio Direttivo il potere di cooptare al suo interno dei Soci fino ad un terzo dei suoi componenti.

Art. 24 - Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni quindici giorni e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario la Presidenza o ne facciano richiesta un terzo dei Consiglieri.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le votazioni sono normalmente palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto an-

che da un solo Consigliere. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Delle deliberazioni viene redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente.

Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.

Art. 25 - Il Consiglio Direttivo deve:

1. Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea.

2. Formulare i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea.

3. Predisporre il rendiconto economico e finanziario annuale.

4. Compilare i progetti per l'impiego del residuo attivo dell'esercizio da sottoporre all'Assemblea.

5. Predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale.

6. Formulare l'eventuale regolamento interno da sottoporre all'Assemblea.

7. Deliberare circa l'ammissione dei Soci; può delegare allo scopo uno o più Consiglieri.

8. Deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei Soci.



Trascritto da Roberto

9. Stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali.

10. Curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad esso affidati.

11. Decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto.

12. Presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente al medesimo.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

Art. 26 - I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenti a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio.

Il Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal Socio risultato primo escluso

all'elezione del Consiglio; diversamente a discrezione del Consiglio.

La quota massima di sostituzione è fissata in un terzo dei componenti originari; dopo tale soglia il Consiglio Direttivo decade.

Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai due terzi dei Consiglieri.

Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro quindici giorni.

IL COLLEGIO DEI GARANTI

Art. 27 - Il Collegio dei Garanti (o dei Probiviri) è composto da tre membri o comunque da un numero dispari di componenti diverso da uno. E' eletto dall'Assemblea, dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Viene chiamato a giudicare su eventuali divergenze o questioni nate all'interno dell'Associazione, sulle violazioni dello Statuto o del regolamento e sull'inosservanza delle deliberazioni.

Può deliberare l'espulsione dei Soci deferiti al Collegio, ai sensi dell'articolo 9.

Il Collegio decide a maggioranza assoluta dei suoi membri, riunendosi ogni qualvolta le condizioni lo rendano necessario.



Stefano Roberto

M. M. M.

IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

Art. 28 - Il Collegio dei sindaci revisori si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea.

I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio ha il compito di controllare tutta l'attività amministrativa e finanziaria dell'Associazione, nonché di verificare l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. Relazione al Consiglio Direttivo e all'Assemblea.

Si riunisce ordinariamente almeno tre volte l'anno (ogni quattro mesi) e straordinariamente ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata uno dei suoi membri o il Consiglio Direttivo.

Art. 29 - I Sindaci revisori ed i membri del Collegio dei Garanti hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio Direttivo, con voto consultivo.

Art. 30 - Le cariche di Consigliere, Sindaco revisore e membro del Collegio dei Garanti sono incompatibili tra di loro.

Art. 31 - Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci revisori e del Collegio dei Garanti sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti l'esple-

tamento dell'incarico.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 32 - La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa dalla maggioranza di almeno i tre quarti dei Soci.

Art. 33 - In caso di scioglimento l'Assemblea delibera con la maggioranza prevista dall'art. 32 sulla destinazione del patrimonio residuo, dedotte le passività, a favore del Comune di Bagno a Ripoli affinché lo destini ad uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto, procedendo alla nomina di uno o più Liquidatori scelti preferibilmente fra i Soci. Ciò compatibilmente col rispetto della procedura di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34 - Per quanto non previsto dallo Statuto o dal regolamento interno si fa riferimento al Codice Civile ed alle Leggi vigenti.




Registrato a Firenze

Il 10 maggio 1999

al n. da assegnare L. 252.000 -

Copia conforme all'originale, con esso collezionata, redatta
in Sette fogli che lo Notaro Mario Piccinini, resi-
dente in Firenze, iscritto al collegio notarile dei distretti
riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, rilascio per

uso fiscale
Firenze, 13 MAG 1999



nto
io-
eli-
ulla
le
poli
liti
i uno
So-
cedu-
3 di-
ne im-
uto o
Codice